

Finanziamento prededucibile per spese e compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria

Tribunale di Bergamo, 12 gennaio 2017. Presidente estensore Mauro Vitiello.

Concordato preventivo - Richiesta di autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili - Caratteristiche - Versamento della somma richiesta per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria - Inammissibilità

La norma di cui all'art. 182-quinquies, primo comma, l. fall. è ritagliata per il caso in cui la leva finanziaria sia necessaria per supportare la prosecuzione dell'attività d'impresa nella fase preconcordataria, nella prospettiva della continuità aziendale o anche della valorizzazione del patrimonio in procinto di essere ceduto alla massa dei creditori.

In quest'ottica, la domanda di autorizzazione alla contrazione del finanziamento deve essere accompagnata da una relazione del professionista attestatore che, come noto, deve inerire specificamente alla funzionalità del finanziamento, e quindi della prosecuzione della gestione caratteristica resa possibile dal finanziamento stesso, al miglior soddisfacimento dei creditori. La relazione mirata dell'attestatore non è quindi altro se non un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista dall'art. 2740 c.c.

Da quanto esposto discende che la richiesta di autorizzazione alla contrazione di un finanziamento prededucibile finalizzato al versamento della somma che il tribunale per prassi impone per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase che precede l'eventuale ammissione al concordato (cd. fase preconcordataria) esula totalmente dalla ratio della norma in discorso, essendo funzionale alla contrazione di un finanziamento finalizzato al reperimento di risorse, peraltro minime, che la società dovrebbe avere per assicurare il pagamento delle spese della fase preconcordataria.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

(Omissis) sulla domanda con cui Alfa s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 182 quinquies comma primo l. fall. o, in alternativa, ai sensi dell'art. 182 quater l. fall., di essere autorizzata alla contrazione di un finanziamento prededucibile finalizzato al versamento della somma che il tribunale per prassi impone per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del

commissario giudiziale nella fase che precede l'eventuale ammissione al concordato (cd. fase preconcordataria); letti gli atti; rileva quanto segue.

La domanda non può trovare accoglimento.

La norma di cui all'art. 182 *quinquies*, primo comma, l. fall. è ritagliata per il caso in cui la leva finanziaria sia necessaria per supportare la prosecuzione dell'attività d'impresa nella fase preconcordataria, nella prospettiva della continuità aziendale o anche della valorizzazione del patrimonio in procinto di essere ceduto alla massa dei creditori.

In quest'ottica, la domanda di autorizzazione alla contrazione del finanziamento deve essere accompagnata da una relazione del professionista attestatore che, come noto, deve inerire specificamente alla funzionalità del finanziamento, e quindi della prosecuzione della gestione caratteristica resa possibile dal finanziamento stesso, al miglior soddisfacimento dei creditori.

La relazione mirata dell'attestatore non è quindi altro se non un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista dall'art. 2740 c.c.

Da quanto esposto discende che la richiesta della società ricorrente esula totalmente dalla *ratio* della norma in discorso, essendo funzionale alla contrazione di un finanziamento finalizzato al reperimento di risorse, peraltro minime, che la società dovrebbe avere per assicurare il pagamento delle spese della fase preconcordataria.

Ne costituisce una dimostrazione la completa inconferenza dell'attestazione che accompagna l'istanza in esame.

Ad analoghe conclusioni si perviene riconducendo la domanda alla norma di cui all'art. 182 *quater* l. fall., introdotta in epoca in cui l'istituto della domanda ex art. 161, comma sesto l. fall. non esisteva ed in cui, quindi, i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura andavano intesi come riferiti ad un ricorso introduttivo del concordato che conteneva in sé anche il piano e la proposta.

Ciò consentiva la verifica, da parte del tribunale, del necessario requisito della funzionalità del finanziamento.

Nel caso di specie, in cui la domanda è già stata presentata ex art. 161 comma sesto l. fall., ma il piano e la proposta di concordato sono soltanto un'eventualità, è lampante che tale verifica di funzionalità non possa essere eseguita.

In altri termini, il nesso di funzionalità che deve caratterizzare l'istituto del finanziamento-ponte previsto dall'art. 182 *quater* l. fall., perché da esso possa derivare il riconoscimento della prededuzione al credito maturato dal finanziatore, va necessariamente valutato nella prospettiva dell'ammissione alla procedura di concordato, come del resto facilmente desumibile dalla lettera dell'art. 182 *quater*, comma due, ultima parte l. fall., che condiziona il riconoscimento del rango prededucibile al credito del finanziatore all'esistenza di un'espressa statuizione del decreto di ammissione alla procedura.

p.q.m.

rigetta la domanda.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bergamo, 12 gennaio 2017.

Il presidente Mauro Vitiello